

**Circolare n. 14 del 1 agosto 2016****Nuovo regime fiscale per le rinunce dei soci ai propri crediti e le riduzioni dei debiti**

1. Premessa	2
2. Rinuncia unilaterale del socio	2
3. Rinuncia unilaterale del creditore	5
4. Riduzione dei debiti plurilaterale	6
4.1. Concordato stragiudiziale	6
4.2. Concordato preventivo liquidatorio o fallimentare	6
4.3. Concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato	7
4.3.1. Concordato di risanamento	8
4.3.2. Procedure estere equivalenti	11
4.3.3. Procedure concordatarie italiane dei soggetti non fallibili	13
4.3.4. Sopravvenienze attive imponibili e utilizzo delle perdite	14
4.3.5. Perdite trasferite al consolidato fiscale nazionale	16
4.3.6. Interessi passivi eccedenti	17

## 1. Premessa

---

L'art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha riformulato – con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 – la disciplina delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (**art. 88, co. 4-bis e 4-ter, del Tuir**). In primo luogo, è stata disposta l'esclusione da imposizione della **rinuncia del socio al proprio credito** nei confronti della partecipata, sino a concorrenza del valore fiscale dello stesso. È stata, inoltre, stabilita l'**integrale detassazione** delle sopravvenienze attive derivanti da **concordato fallimentare o preventivo liquidatorio**, o da procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. È stato, invece, posto un **limite alla non imponibilità**, se la riduzione dei debiti è effettuata a seguito di **concordato di risanamento**, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, piano attestato di risanamento o procedure estere equivalenti. Conseguentemente, la riduzione dei debiti dell'impresa produce conseguenze tributarie diverse, in virtù della differente origine, quale, ad esempio:

- la **rinuncia unilaterale del socio o del creditore**, soggetta a disposizioni differenti, a seconda che la relativa sopravvenienza attiva sia stata conseguita entro il periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015), oppure successivamente;
- il **concordato (o transazione) stragiudiziale**;
- il **piano attestato di risanamento** o l'**accordo di ristrutturazione dei debiti**, talvolta equiparati dal legislatore fiscale, pur non avendo la medesima natura, nonché – per effetto della modifica operata dall'art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 147/2015, con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, in virtù di quanto disposto dal successivo co. 2 – il **concordato di risanamento** (o procedure estere equivalenti);
- il **concordato preventivo** – liquidatorio, a seguito della novità normativa di cui al punto precedente – o **fallimentare** (o procedure estere equivalenti).

## 2. Rinuncia unilaterale del socio al credito

---

La rinuncia del socio al proprio credito, che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata contabilmente alla stregua di un **apporto di patrimonio, a prescindere dalla natura originaria del credito** (Oic 28, par. 35, nella versione applicabile ai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016). Conseguentemente, questa remissione del partecipante trasforma il debito della società in una voce di patrimonio netto (A.VI) "Altre riserve, distintamente indicate"), avente natura di **riserva di capitale**. Tale trattamento contabile non è, pertanto, riservato esclusivamente ai **crediti per finanziamento** dei soci, ma è prospettabile anche con riguardo a quelli **commerciali**, purché la rinuncia del socio risulti espressamente da un **atto formale** dal quale si

evince, inequivocabilmente, la propria volontà di **patrimonializzare la partecipata**, ovvero migliorarne la solidità patrimoniale.


Per quanto riguarda, invece, la posizione del socio, la rinuncia al credito (finanziario o commerciale) comporta un incremento del costo della partecipazione (Oic 21, par. 23).

Sotto il profilo fiscale, la rinuncia del socio al credito non ha mai costituito, per la partecipata, una sopravvenienza attiva imponibile sino al periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, a norma del previgente art. 88, co. 4, del Tuir: a partire dall'esercizio successivo, ovvero dal 1° gennaio 2016 per i contribuenti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il riferimento normativo – per effetto delle novità introdotte dall'art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 147/2015 – è rappresentato dal **nuovo co. 4-bis dell'art. 88 del Tuir**, secondo cui la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che **eccede il relativo valore fiscale**. In altri termini, nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito, il socio aumenta il costo della partecipazione – sono stati, infatti, modificati in tal senso anche gli artt. 94, co. 6, e 101, co. 7, del Tuir – e il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto non tassabile: l'eccedenza, invece, rappresentata una sopravvenienza attiva imponibile per il debitore partecipato, **indipendentemente dal relativo trattamento contabile**, con la conseguenza che si può generare una fattispecie impositiva da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi (il riferimento è, pertanto, alla rinuncia del socio rilevata contabilmente senza transitare a conto economico, mediante imputazione alla voce A.VI) "Altre riserve" del patrimonio netto, come raccomandato dal citato principio Oic 28, par. 35).

In particolare, l'art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 147/2015 ha integrato l'**art. 94, co. 6, del Tuir**, nel senso di stabilire che l'ammontare della rinuncia dei soci ai crediti nei confronti della partecipata, *"nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia"*, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'art. 85, co. 1, lett. c), del Tuir, in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria: la medesima variazione è stata operata nell'**art. 101, co. 7, del Tuir** – a cura dell'art. 13, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 147/2015 – con l'effetto che la rinuncia dei soci ai propri crediti verso la partecipata non è ammessa in deduzione, e il relativo ammontare, *"nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia"*, si aggiunge al costo della partecipazione.

A tale fine, il socio – mediante **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** – comunica alla partecipata questo valore: in mancanza, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con l'effetto che l'intera rinuncia costituisce una sopravvenienza attiva imponibile per la società beneficiaria della remissione. Qualora il socio rinunciante rivesta anche la qualifica di amministratore della partecipata, e la remissione riguardi il credito maturato per effetto dell'esercizio delle proprie funzioni di gestione (compenso e indennità di fine mandato, soggetti al principio di cassa), l'Amministrazione Finanziaria ritiene che si configuri la fattispecie del c.d. **incasso giuridico**, che determina l'imponibilità dello stesso (C.M. 27 maggio 1994, n. 73/E, par. 3.20).

Le medesime disposizioni si applicano nei casi di operazioni di **conversione del credito in partecipazioni**, a prescindere dalla modalità seguita per il loro compimento (sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante compensazione oppure altre operazioni) e dal regime contabile adottato dai soggetti coinvolti: il valore fiscale delle azioni o quote viene assunto per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore a seguito della conversione stessa.

La previsione normativa dell'incremento del costo della partecipazione del creditore, per un importo limitato al valore fiscale del credito, comporta che l'operazione di rinuncia o conversione per il creditore non genera il presupposto impositivo con riguardo alla differenza rispetto al valore nominale: le **perdite** eventualmente rilevate al momento della conversione che risulteranno **deducibili** per il creditore comporteranno, anch'esse, una **sopravvenienza tassabile in capo al debitore**.

È stato, pertanto, riformato il regime fiscale Ires delle rinunce dei soci ai propri crediti, riconducendolo a sostanziale unità, **a prescindere dalla modalità mediante la quale l'operazione viene formalmente svolta**, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti: tanto per le fattispecie di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, quanto per quelle precedute dall'acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore), la nuova disciplina qualifica fiscalmente come "apporto" la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito. Viene così **equiparata** l'operazione di apporto da parte del socio e successivo saldo e stralcio del debitore partecipato con il creditore con l'operazione di previa **acquisizione del credito (a "sconto") da parte del socio** e successiva rinuncia. Si segnala, tuttavia, che la rinuncia dei soci ai propri crediti nei confronti della partecipata è soggetta alla disciplina, meglio illustrata nel prosieguo, del co. 4-*ter* dell'art. 88 del Tuir – riguardante la determinazione della quota non imponibile della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti – e non a quella del suddetto co. 4-*bis*, qualora sia effettuata nell'ambito di una delle seguenti **soluzioni della crisi d'impresa**:

- concordato fallimentare;
- concordato preventivo liquidatorio;
- concordato di risanamento;
- accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis* L. fall.;
- piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L. fall., pubblicato presso il Registro delle Imprese.

### 3. Rinuncia unilaterale del creditore

---

La dichiarazione di remissione del debito, formulata dal creditore (art. 1236 c.c.), comporta l'emersione, in capo al debitore, di una sopravvenienza attiva, da imputare alla **voce A.5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico**.

		Debiti verso fornitore Alfa srl (D.7) S.P. passivo	a	Soprapvenienze attive ordinarie (A.5) C.E.)		
--	--	--	---	--	--	--

La data di iscrizione nella contabilità e, quindi, di imputazione in bilancio è, naturalmente, quella di ricezione, da parte del debitore, della comunicazione di remissione del creditore.

La rinuncia del creditore comporta, in capo al debitore, l'insorgere di una **soprapvenienza attiva integralmente imponibile**, qualora la remissione non sia riconducibile ad una delle seguenti causali (art. 88 del Tuir, co. 4 previgente e novellati co. 4-*bis* e 4-*ter*):

- è effettuata da un socio;
- deriva da un concordato di risanamento, da un piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle Imprese (art. 67, co. 3, lett. d), L. fall.), da un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale (art. 182-*bis* L. fall.), da un concordato preventivo liquidatorio (artt. 160 - 182 L. fall.) o fallimentare (artt. 124 - 141 L. fall.), o da procedure estere equivalenti.

- Sul punto, si rammenta che l'**art. 88, co. 1, del Tuir** qualifica come soprapvenienze attive i seguenti componenti positivi di reddito:

- i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
- i ricavi o altri proventi conseguiti per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

La rilevanza fiscale delle predette soprapvenienze attive è, tuttavia, subordinata all'osservanza del principio di cui all'**art. 109, co. 1, del Tuir**, secondo cui i ricavi e le spese, così come gli altri componenti positivi e negativi di reddito, concorrono a formare il reddito nell'**esercizio di competenza**: quando la loro esistenza non è certa o il loro ammontare non è determinabile in modo oggettivo, sono imputabili all'esercizio in cui si verificano queste condizioni. Conseguentemente, l'obbligo impositivo sorge nel momento in cui risultano verificate due condizioni: la certezza dell'esistenza del fatto generatore della soprapvenienza e la determinabilità del suo ammontare in modo oggettivo.

### 4. Riduzione dei debiti plurilaterale

---

Nel caso in cui la riduzione dei debiti dell'impresa non riguardi una sola passività, ma derivi da un accordo – stragiudiziale, concorsuale o misto – raggiunto con tutti i creditori, o una maggioranza qualificata degli stessi, gli effetti fiscali sono differenti a seconda dello strumento di soluzione della crisi adottato, da cui discende il regime di imponibilità diretta, od esclusione da tassazione, della corrispondente sopravvenienza attiva (art. 88, co. 4 e 4-*ter*, del Tuir, nella versione introdotta dall'art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 147/2015):

- concordato stragiudiziale;
- concordato preventivo liquidatorio o fallimentare;
- concordato di risanamento;
- accordo di ristrutturazione dei debiti;
- piano attestato di risanamento.

(a)

#### **4.1. Concordato stragiudiziale**

Le **sopravvenienze attive** da riduzione dei debiti dell'impresa, conseguenti all'esecuzione dell'intesa privata raggiunta dal debitore con i propri creditori, sono disciplinate dai criteri ordinari di determinazione del reddito d'impresa e, quindi, sono **assoggettate ad imposizione**, ai sensi dell'art. 88 del Tuir.

L'imponibilità della sopravvenienza attiva non si verifica soltanto per effetto della rinuncia del creditore, ma in tutti i casi – diversi da quelli riportati nel prosieguo, interessati dalle novità normative in commento – in cui venga meno una passività, anche nell'ipotesi di accertamento della sua inesistenza (Cass. 8 giugno 2011, n. 12436).

#### **4.2. Concordato preventivo liquidatorio o fallimentare**

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 147/2015, ovvero **sino al periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015**, l'**art. 88, co. 4, del Tuir** stabiliva, tra l'altro, l'assoggettamento delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ad un regime fiscale differenziato, a seconda dello strumento di soluzione della crisi che le ha generate:

- concordato fallimentare o **concordato preventivo**: detassazione integrale delle sopravvenienze attive;
- **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** (art. 182-*bis* L. fall.) e **piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle Imprese**, a norma dell'art. 67 co. 3, lett. d), L. fall.: parziale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, per la sola quota eccedente le perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del Tuir.

Tale disciplina è stata riformulata dall'art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 147/2015 – con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, ovvero **dal 1° gennaio 2016** per i contribuenti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare – mediante l'introduzione del **co. 4-*ter***

**dell'art. 88 del Tuir.** La disposizione stabilisce, in primo luogo, che non si considerano sopravvenienze attive le **riduzioni dei debiti dell'impresa** – comprese quelle nei confronti dei **soci** – derivanti dall'esecuzione di un **concordato fallimentare o preventivo liquidatorio**, oppure di una **procedura estera equivalente** prevista in uno Stato o un territorio con il quale esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite a cura dell'associato in partecipazione. L'ultimo periodo del co. 4-*ter* dell'art. 88 del Tuir stabilisce, infatti, che le disposizioni in esso contenute **si applicano anche** alle operazioni di cui al co. 4-*bis* e, quindi, alle **rinunce dei soci ai propri crediti** o alla conversione degli stessi in partecipazioni. È stato, pertanto, superato il dubbio in merito al rapporto tra la disciplina della rinuncia dei soci ai propri crediti nei confronti della partecipata e quella relativa alla riduzione dei debiti dell'impresa in crisi (Circolare Assonime 13 maggio 2013 n. 15, par. 1.1.3): conseguentemente, la rinuncia del socio a un credito nei confronti della partecipata è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir.

Si osservi altresì che il previgente co. 4 dell'art. 88 del Tuir, applicabile sino al periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, si riferiva, invece, indistintamente al concordato preventivo (e fallimentare): il proprio ambito di operatività ricomprendeva, pertanto, ogni tipologia di concordato preventivo, a prescindere dalla circostanza che fosse liquidatorio oppure di risanamento, ovvero in continuità aziendale. A partire dal 2016, la totale non imponibilità, **senza limiti**, delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti è, pertanto, circoscritta ai **solli concordati preventivi di tipo realizzativo**, e non anche a quelli di natura conservativa, che sono, invece, soggetti ai vincoli quantitativi previsti per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché per i piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle Imprese (art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir).

#### **4.3. Concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato**

Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, una rilevanza fiscale limitata, qualora le sopravvenienze attive emergano per effetto della riduzione di debiti operata in seguito a:

- **concordato di risanamento;**
- accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-*bis* L. fall.;
- piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L. fall., pubblicato presso il Registro delle Imprese;
- procedure estere equivalenti a quelle indicate ai punti precedenti.

Al ricorrere di una di tali ipotesi, la riduzione dei debiti dell'impresa – compresi quelli nei confronti dei soci – non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede:

- le **perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84 del Tuir**, senza considerare il limite dell'80%.  
Pertanto, rispetto alla disciplina in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 (art. 88, co. 4, del Tuir) è stata esclusivamente aggiunta la precisazione che non si deve tenere conto della

soglia di utilizzabilità delle perdite – prodotte dal quarto periodo d’imposta dalla costituzione – prevista dall’art. 84, co. 1, del Tuir. Rilevano anche le perdite trasferite al consolidato fiscale nazionale di cui all’art. 117 del Tuir, e non ancora utilizzate;

- gli **interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, co. 4, del Tuir**, ovvero indeducibili nel periodo d’imposta, in quanto eccedenti il 30% del Risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi, in caso di capienza del 30% del Rol di competenza di tale periodo d’imposta.

Rispetto alla disciplina in vigore sino al periodo d’imposta 2015, il legislatore ha, di fatto, **incrementato la quota imponibile delle sopravvenienze attive** da riduzione dei debiti derivanti dall’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e dal piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle Imprese, per un importo pari agli interessi passivi e oneri finanziari indeducibili, ma riportabili, di cui all’art. 96, co. 4, del Tuir.

Si segnala, tuttavia, che il co. 4-*ter* dell’art. 88 del Tuir pone una serie di criticità applicative rispetto alle quali – in attesa di auspicabili chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – si deve prestare particolare attenzione:

- la distinzione tra il concordato preventivo liquidatorio e il “concordato di risanamento”;
- i criteri di individuazione delle procedure estere equivalenti;
- l’assenza di qualsiasi riferimento a un’analogha procedura concorsuale italiana prevista per i soggetti non fallibili, ovvero l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il rapporto tra la quota imponibile delle sopravvenienze attive imponibili e l’utilizzo delle perdite fiscali;
- la determinazione delle perdite trasferite al consolidato di cui all’art. 117 del Tuir, e non ancora utilizzate, e l’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportabili ai sensi dell’art. 96, co. 4, del Tuir.

#### **4.3.1. Concordato di risanamento**

L’attuale disciplina concorsuale non fa, tuttavia, alcun riferimento al “**concordato di risanamento**” richiamato dal legislatore fiscale nell’art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir. Il R.D. n. 267/1942, infatti, attribuisce al debitore – e ai creditori, per effetto delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 83/2015, con particolare riguardo all’art. 163 L. fall. – l’assoluta facoltà di scegliere la forma di concordato preventivo che ritiene maggiormente opportuna, al fine di massimizzare, rispetto alle alternative concretamente praticabili, la soddisfazione dei creditori, pur disciplinandone espressamente alcune tipologie:

- il concordato preventivo con cessione dei beni (art. 182 L. fall.);
- il **concordato preventivo con continuità aziendale** (art. 186-*bis* L. fall.), quando il piano prevede la prosecuzione dell’attività da parte dello stesso debitore, oppure la **cessione dell’azienda in esercizio** o il conferimento della stessa in una o più società, preesistenti o di nuova costituzione.



Tale distinzione potrebbe, pertanto, apparire allineata – seppure fondata su terminologie differenti – a quella utilizzata dal legislatore fiscale, in sede di previsione del citato co. 4-*ter* dell'art. 88 del Tuir: conseguentemente, si potrebbe essere indotti a ritenere che, nell'ipotesi del debitore ammesso al concordato preventivo, poi omologato, siano totalmente non imponibili le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato preventivo con cessione dei beni. Diversamente, aderendo a questa prima tesi, dovrebbero ritenersi parzialmente imponibili – per l'importo corrispondente alla sommatoria delle perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del Tuir e degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati *ex art.* 96, co. 4, del Tuir – le sopravvenienze attive derivanti dall'esecuzione di un concordato preventivo con continuità aziendale.

Si possono, tuttavia, verificare dei casi in cui **il concordato preventivo non sia collocabile esclusivamente in una delle due forme** ("liquidatorio" o "di risanamento"), e in merito al quale il legislatore non dispone nulla. Si pensi, ad esempio, ai c.d. "**concordati misti**", formati da una parte realizzativa e una conservativa, rispetto alla quale non pare applicabile la soluzione individuata dai principi contabili nazionali, ovvero di seguire l'Oic 5 per la componente liquidatoria e l'Oic 6 per quella conservativa, per una serie di motivazioni: in particolare, si osservi che i concetti di "concordato preventivo liquidatorio" e "concordato di risanamento" attengono principalmente all'attivo del piano, con l'effetto che le riduzioni di debiti potrebbero riguardare indistintamente le due parti di piano (realizzativa e conservativa).

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di fare affidamento sui criteri individuati dall'art. 186-*bis* L. fall., secondo cui **il piano di concordato preventivo con continuità aziendale può prevedere anche la cessione di alcuni beni**, purché non siano funzionali alla prosecuzione dell'attività, configurando, quindi, di fatto, una sorta di "concordato misto prevalentemente di risanamento". Si ritiene, tuttavia, che tale canone interpretativo potrebbe risultare inadeguato in alcune specifiche ipotesi, in quanto **l'art. 186-*bis* L. fall. non è applicabile a tutte le operazioni conservative**. A titolo meramente esemplificativo, si richiama il caso di un concordato preventivo, caratterizzato dalla **stipulazione di un contratto d'affitto d'azienda**, alternativamente, prima o dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo (o comunque dell'omologazione): nel primo caso, secondo l'orientamento della dottrina e giurisprudenza prevalente, non è applicabile la disciplina dell'art. 186-*bis* L. fall. sul concordato preventivo con continuità aziendale, a differenza del secondo, nonostante entrambe le soluzioni siano finalizzate alla cessione (o al conferimento) dell'azienda in esercizio. In altri termini, nel primo caso non sarebbe formalmente qualificabile, sulla base dell'art. 186-*bis* L. fall. il "concordato di risanamento", con la situazione paradossale che non sarebbe soggetto alla limitazione del co. 4-*ter* dell'art. 88 del Tuir, a dispetto della seconda ipotesi, sebbene siano entrambe, nella sostanza, concordati "conservativi". Evidentemente, tale prospettazione non può essere condivisibile: pertanto, deve essere ricercata una **soluzione maggiormente adeguata, che privilegi la prevalenza della sostanza sulla forma**. Ad esempio, un possibile discrimine potrebbe essere desunto proprio dall'analisi dei citati artt. 182 e 186-*bis*

L. fall., dove – in entrambi i casi – è possibile avere un'operazione realizzativa (cessione o conferimento), ma l'oggetto della stessa è differente:

- nell'art. 182 L. fall., un insieme di beni, spesso, ormai non più articolati funzionalmente e, quindi, in assenza del valore "azienda" da preservare;
- nell'art. 186-*bis* L. fall., il bene "azienda in esercizio".

Sulla base di tale distinzione, è stato osservato che si potrebbe concludere per la sussistenza del "concordato di risanamento" in presenza di un'azienda ancora in funzionamento alla data di deposito del ricorso per concordato preventivo, così come a quella di omologazione della proposta concordataria, a prescindere dal soggetto che la sta esercitando (debitore, affittuario, promissario cessionario o conferitario). In tale caso, si attribuirebbe preferenza ad un **mero "criterio oggettivo"**, pervenendo, tuttavia, al paradosso di avere due trattamenti fiscali differenziati rispetto a soluzioni che condurrebbero al medesimo epilogo, ovvero la liquidazione: dei beni, nel primo caso, e dell'azienda in funzionamento, nel secondo. Tale discriminazione **non appare, tuttavia, condivisibile**: risulta **maggiormente ragionevole** condurre l'interpretazione secondo un **"criterio soggettivo"**, per effetto del quale il **"concordato di risanamento"** deve considerarsi sussistente esclusivamente nell'ipotesi della **prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore**, ovvero nella sola fattispecie del c.d. "concordato preventivo con continuità diretta", con espressa esclusione delle altre alternative previste dall'art. 186-*bis* L. fall. (cessione d'azienda in esercizio e conferimento della stessa in società preesistenti o di nuova costituzione), che possono, invece, beneficiare dell'integrale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti.

Fermo restando, tuttavia, che l'intervento del legislatore, con riferimento ai concordati preventivi, suscita **alcune perplessità**, in quanto tende a penalizzare le soluzioni in continuità aziendale – anziché agevolarle, come, invece, atteso dall'interesse economico-sociale collettivo – rispetto a quelle meramente liquidatorie o disgregative del valore "azienda". La circostanza che le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti siano imponibili per l'ammontare corrispondente alla sommatoria delle perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del Tuir e degli interessi passivi indeducibili a norma dell'art. 96, co. 4, del Tuir impedisce, infatti, alla società debitrice di utilizzare tali eccedenze a scomputo dei redditi prodotti dal piano in continuità aziendale. In altri termini, la scelta del legislatore **finisce per penalizzare i creditori**, in quanto l'impresa – esaurendo le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili pregressi, mediante "compensazione" con le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti – subisce un carico tributario maggiore, sottraendo della liquidità aziendale che avrebbe potuto essere destinata ad una migliore soddisfazione dei creditori di grado inferiore. Non si comprende neppure la scelta del legislatore di detassare completamente le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dall'esecuzione del concordato preventivo liquidatorio e di porre, invece, un limite agli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, che possono avere sostanzialmente il medesimo **contenuto meramente liquidatorio**. Sarebbe, quindi, stato almeno opportuno introdurre il discrimine tra le soluzioni "liquidatorie" e quelle *"con prosecuzione dell'attività da parte del debitore"*, senza distinguere tra concordato

preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti, anche alla luce dell'evoluzione normativa degli ultimi anni, che ha avvicinato notevolmente i due istituti con la previsione di una serie di disposizioni comuni. Si pensi, ad esempio, agli artt. 182-*ter* (transazione fiscale e contributiva), 182-*quater* (finanziamenti prededucibili), 182-*quinquies* (finanza interinale) e 182-*sexies* L. fall. (sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione).

#### **4.3.2. Procedure estere equivalenti**

L'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir, come anticipato, non è applicabile soltanto al concordato fallimentare e agli strumenti negoziali di soluzione della crisi d'impresa, ma anche alle "*procedure estere equivalenti*": si osservi, tuttavia, che – con riguardo a quelle straniere simili al "concordato fallimentare e preventivo liquidatorio" – è precisato che devono essere "***previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni***". Questo vincolo non è, invece, riportato con riguardo alle procedure estere equivalenti a concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e piano attestato di risanamento: si deve, tuttavia, ritenere che, per ragioni di ordine logico e sistematico, anche tali procedimenti stranieri – ai fini dell'applicazione dell'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir – debbano essere previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. La conclusione in parola è, inoltre, supportata dalla lett. c) del medesimo art. 13, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2015, che ha modificato l'**art. 101, co. 5, del Tuir**, nel senso di stabilire l'applicazione della deroga – rispetto al principio generale della deducibilità delle perdite su crediti da "elementi certi e precisi" – alle "*procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*", alle seguenti:

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- accordo di ristrutturazione dei debiti;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- piano attestato di risanamento.

Non sussistono, pertanto, valide motivazioni per sostenere che la mancata precisazione del riferimento alla previsione delle procedure equivalenti estere in "*Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*" consenta di non considerare tale condizione con riguardo alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti da procedure estere equivalenti a concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle Imprese. Al contrario, si ritiene che tale requisito debba essere rispettato con riferimento a ogni procedura estera equivalente, e non soltanto al "concordato fallimentare o preventivo liquidatorio", come, invece, riportato nella formulazione letterale dell'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir.

Si osservi, inoltre, che il legislatore, con la suddetta previsione normativa, ha di fatto codificato un **principio, ormai consolidato, sostenuto dalla prassi**, seppure con riferimento alla disciplina delle perdite su crediti di cui all'art. 101, co. 5, del Tuir, anch'essa modificata – con effetto, però, già dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 – dall'art. 13, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2015. La lett. c) di quest'ultima disposizione ha, infatti, aggiunto che le **perdite su crediti** sono in ogni caso deducibili, in deroga al principio generale della prova in base agli "*elementi certi e precisi*", se il debitore ha adottato un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) L. fall., pubblicato presso il Registro delle Imprese, "*o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*": il diritto alla deduzione matura, rispettivamente, dalla data di iscrizione, presso il Registro delle Imprese, del piano attestato di risanamento, e da quella di ammissione a una procedura estera equivalente a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, appunto, piano attestato di risanamento.

Nel passato, anche recente, l'Amministrazione Finanziaria (**C.M. 1 agosto 2013, n. 26/E, par. 6, e C.M. 10 maggio 2002, n. 39/E, par. 3-5**) aveva, infatti, precisato che in presenza di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, in particolare se si trattava di debitori localizzati in un Paese non appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato o territorio incluso nella *black list* approvata con il D.M. 23 gennaio 2002 (modificato dal D.M. 27 aprile 2015), era necessario:

- valutare attentamente gli elementi certi e precisi in funzione dei quali può essere riconosciuta la deduzione delle perdite dal reddito d'impresa;
- dimostrare la definitività della perdita del credito, conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero);
- verificare che il debitore estero sia assoggettato, secondo l'ordinamento del Paese di appartenenza, ad una procedura concorsuale assimilabile a quelle elencate nell'art. 11 del D.P.R. 2 aprile 1988, n. 42 – poi abrogato dall'art. 18, co. 4, del D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 – ovvero quelle riportate nella prima formulazione dell'art. 101, co. 5, del Tuir (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

- La novità dei successivi e recenti interventi del legislatore – prima, con l'art. 33, co. 4 e 5, del D.L. n. 83/2012 e, poi, con l'art. 13, co. 1, del D.Lgs. n. 147/2015 – è, pertanto, rappresentata dall'ampliamento dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla deducibilità delle perdite su crediti e alla non imponibilità (totale o parziale) delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti alle procedure estere equivalenti ai seguenti strumenti italiani di soluzione della crisi:

- accordo di ristrutturazione dei debiti;
- piano attestato di risanamento.

In altri termini, le agevolazioni previste dagli artt. 88, co. 4-*bis* e 4-*ter*, e 101, co. 5, del Tuir sono divenute applicabili anche a **procedure estere originariamente escluse** da tali norme: si pensi, ad esempio, a quella di ristrutturazione societaria denominata "*Chapter 11*" prevista dal *Federal Bankruptcy Code* degli Stati Uniti d'America, in passato esclusa dall'applicazione dell'art. 101, co. 5, del Tuir, in quanto ritenuta equiparabile all'abrogata amministrazione controllata (C.M. n. 39/E/2002, par. 4). La procedura "*Chapter 11*" prevede, infatti, la predisposizione di un **piano di rimborso intero o parziale delle passività**, per consentire al debitore di continuare la gestione delle attività e riorganizzare l'impresa: il piano di ristrutturazione viene convalidato dal Tribunale fallimentare, che ammette il debitore alla procedura soltanto quando ritiene che l'impresa abbia la possibilità di superare validamente la fase di illiquidità senza causare *medio tempore* – ovvero finché la procedura di ristrutturazione è in corso – un pregiudizio ai creditori, con l'effetto di ottenere un risultato superiore (in termini di soddisfacimento delle ragioni creditorie) rispetto all'immediata liquidazione dell'azienda. Ora, come anticipato, tale istituto è, invece, soggetto alle suddette disposizioni – qualora determini una riduzione dei debiti dell'impresa – come, peraltro, chiarito dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 147/2015, secondo cui "*risulta del tutto equivalente agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942*": ai fini dell'applicazione degli artt. 88, co. 4-*bis* e 4-*ter*, e 101, co. 5, del Tuir rileva, pertanto, la **data di ammissione alla procedura concorsuale equivalente**.

#### **4.3.3. Procedure concordatarie italiane dei soggetti non fallibili**

L'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir, come anticipato, fa riferimento, tra l'altro, alle procedure estere equivalenti agli strumenti concordatari di soluzione della crisi, ignorando, tuttavia, una procedura concorsuale italiana analoga, costituita dall'**accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento**, prevista dalla Legge n. 3/2012 per i soggetti non fallibili e, quindi, interessante anche per alcuni titolari di reddito d'impresa, ovvero quelli che non superano, congiuntamente, nessuno dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 della L. fall.. Tale lacuna normativa, tuttavia, non dovrebbe impedire l'applicazione dell'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir anche all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto – analogamente ad alcune procedure estere equivalenti – presenta caratteristiche comuni al concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione dei debiti. In particolare, si ritiene che le relative sopravvenienze attive da riduzione dei debiti dell'impresa siano soggette alla seguente disciplina:

- **integrale detassazione**, qualora l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento abbia finalità liquidatorie, anche nel caso in cui sia prevista la cessione dell'azienda in esercizio, o il conferimento della stessa in società preesistenti o di nuova costituzione;
- **non imponibilità** per la sola quota eccedente la sommatoria delle perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del Tuir delle eccedenze di interessi passivi e oneri finanziari riportabili ai sensi dell'art.

96, co. 4, del Tuir, se l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento prevede la **prosecuzione, da parte del medesimo debitore, dell'attività d'impresa.**

Conseguentemente, si dovrebbe altresì ritenere che i **creditori di tali soggetti "non fallibili"** possano dedurre le corrispondenti perdite in base ai medesimi criteri previsti dall'art. 101, co. 5, del Tuir per le procedure concorsuali, in **deroga agli elementi certi e precisi**, nonostante tale disposizione non citi espressamente l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, così come il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, anch'esso disciplinato dalla Legge n. 3/2012. Quest'ultima definisce, infatti, tali istituti come **"procedure concorsuali"**, analogamente a quelle indicate nella predetta disposizione del Tuir (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Tale tesi è, inoltre, giustificata dalla circostanza che i predetti strumenti di soluzione della crisi dei soggetti non fallibili, si fondano su **principi comuni agli strumenti indicati nell'art. 101, co. 5, del Tuir**: il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con riferimento all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e il fallimento relativamente al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore. Trova, pertanto, applicazione il medesimo criterio – adottato in passato dall'Amministrazione Finanziaria (CC.MM. nn. 39/E/2002 e 26/E/2013) e, poi, codificato dall'art. 13, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 147/2015 – previsto per le *"procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni"*, ovvero quelle aventi caratteristiche sostanzialmente simili agli strumenti di soluzione della crisi riportati nell'art. 101, co. 5, del Tuir.

#### **4.3.4. Sopravvenienze attive imponibili e utilizzo delle perdite**

Il limite di imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti – derivanti da concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle Imprese e procedure estere equivalenti – è rappresentato, come anticipato, dalla sommatoria delle perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del Tuir, delle eccedenze riportabili di interessi passivi e oneri finanziari assimilati (art. 96, co. 4, del Tuir). Sotto il primo profilo, si evidenzia una criticità legata alla quota imponibile delle sopravvenienze attive determinata con riguardo alle **perdite fiscali maturate dal quarto periodo d'imposta** dalla costituzione della società. Tali eccedenze sono, infatti, soggette a un limite di scomputo, pari all'80% del reddito d'impresa del periodo d'imposta (art. 84, co. 1, del Tuir): l'art. 88, co. 4-ter, del Tuir precisa, tuttavia, che – ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva imponibile – tale vincolo quantitativo non deve essere considerato. Ciò comporta, evidentemente, un'**anomalia**, in quanto la quota tassabile della riduzione dei debiti è determinata assumendo integralmente le perdite fiscali, a prescindere dal fatto che queste ultime potranno essere utilizzate – se non sono state prodotte nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione – nella misura parziale dell'80% del reddito d'impresa di competenza: conseguentemente, la formulazione letterale

dell'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir è suscettibile di creare un aggravio di imposizione, salvo che si operino degli "accorgimenti interpretativi", **in attesa di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**. Un possibile rimedio a tale distorsione normativa potrebbe essere quello di determinare la quota imponibile di sopravvenienza attiva in misura pari alle perdite fiscali, e **scomputare** queste ultime **dal reddito d'impresa** – nel periodo d'imposta di competenza di tali sopravvenienze – **senza considerare il limite dell'80%**, fino a concorrenza dell'intero ammontare della sopravvenienza attiva imponibile: soltanto quest'ultima ipotesi consente, infatti, di rispettare completamente la *ratio* della limitazione in commento. Tale comportamento (ipotesi 1 nella tabella che segue) potrebbe, tuttavia, condurre al **riscontro di incongruenze**, in fase di controllo, da parte dell'Amministrazione Finanziaria: il medesimo inconveniente, peraltro, si potrebbe verificare nel caso in cui lo scomputo della parte di perdita eccedente il limite dell'80% relativa alla sopravvenienza attiva imponibile venga effettuato mediante una **variazione in diminuzione** nel quadro RF del modello Unico – con effetto, quindi, sul calcolo della predetta soglia dell'80%, – e non nel quadro RN (ipotesi 2). Salvo che, in quest'ultimo caso, le perdite vengano scomputate nella misura dell'80% del reddito d'impresa al lordo delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, interpretando in modo estensivo la formulazione letterale dell'art. 84, co. 1, del Tuir (*"non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile"*).

### (i) Esempio

Utile d'esercizio: euro 1.000.000, comprendente sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (euro 1.000.000).

Perdite pregresse soggette al limite dell'80%: euro 1.500.000.

	<b>Ipotesi 1 Deroga al vincolo dell'80%</b>	<b>Ipotesi 2 Variazione in diminuzione</b>
<b>Utile d'esercizio civilistico</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (incluse nell'utile d'esercizio)	1.000.000	1.000.000
Perdite teoriche scomputabili nel limite dell'80% del reddito d'impresa	-1.500.000	-1.500.000
Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti imponibili nel limite delle perdite	1.000.000	800.000
Perdite effettivamente scomputabili nel limite dell'80%	-800.000	-800.000
<b>Reddito d'impresa lordo</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Variazione in diminuzione (20% delle sopravvenienze attive da riduzione)	0	200.000
<b>Reddito d'impresa al lordo delle perdite</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>
Scomputo perdite nel limite dell'80%	-800.000	0
Scomputo perdite in deroga all'80%	-200.000	0
Scomputo perdite nel limite dell'80% del reddito d'impresa al lordo delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti	0	-800.000
<b>Reddito d'impresa al netto delle perdite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IRES di competenza	0	0
<b>Perdite residue riportabili</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>

15

Entrambe le alternative, pur non rispondendo all'interpretazione letterale dell'art. 84 del Tuir, permettono di rispettare la *ratio* dell'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir, ovvero evitare la **penalizzazione fiscale** dell'adozione di uno strumento di superamento della crisi. Le due soluzioni permettono, infatti, di detassare le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti dell'impresa e non far emergere reddito imponibile a causa di tali proventi, precludendo, tuttavia, la possibilità di utilizzare in futuro le perdite fiscali – e le eccedenze di interessi passivi e oneri finanziari assimilati riportabili – corrispondenti a tali componenti positivi di reddito. Si segnala, tuttavia, che la seconda ipotesi, in virtù della **variazione in diminuzione** operata, consentirebbe di **utilizzare**, rispetto alla soluzione alternativa, **minori perdite fiscali**: pertanto, per **ragioni prudenziali**, potrebbe essere opportuno – sebbene quest'ultima soluzione sia maggiormente compatibile con la formulazione letterale dell'art. 84 del Tuir – accordare preferenza alla tesi alternativa, fondata sullo **scomputo delle perdite in misura eccedente al limite dell'80%** sino a concorrenza della quota imponibile della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti.

#### **4.3.5. Perdite trasferite al consolidato fiscale nazionale**

L'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir, come anticipato, pone un limite all'imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti dell'impresa – derivanti da un concordato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano attestato di risanamento o una procedura estera equivalente – formato anche dalle perdite fiscali pregresse e di periodo soggette alla disciplina dell'art. 84 del Tuir, comprese quelle *"trasferite al consolidato fiscale di cui all'art. 117 e non ancora utilizzate"*. Tale vincolo deve, naturalmente, intendersi riferito esclusivamente alle perdite prodotte dalla società:

- in quanto la limitazione in parola riguarda un componente positivo di reddito della singola società partecipante al consolidato fiscale nazionale;
- **nonostante abbia perso la disponibilità**, per effetto dell'imputazione al gruppo tributario.

La formulazione della norma sottende, inoltre, che si deve avere riguardo, ai fini del computo del limite, non soltanto alle perdite trasferite al consolidato fiscale nel periodo d'imposta di competenza della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti in commento, ma **anche a quelle pregresse** prodotte dalla società, trasferite al consolidato fiscale nazionale e non ancora utilizzate.

Sotto il profilo operativo, si pone, tuttavia, un'**evidente problematica**, riconducibile al fatto che le perdite trasferite al consolidato fiscale, e non ancora utilizzate, non sono generalmente circoscritte a quelle della società che ha conseguito la sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti, ma comprendono anche le **perdite fiscali di altre società partecipanti** al gruppo tributario. È, pertanto, necessario individuare le eccedenze non ancora utilizzate dalla *fiscal unit* riferibili esclusivamente alla società che ha prodotto la sopravvenienza attiva, sulla base di un oggettivo **criterio analitico**. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario operare una ripartizione maggiormente approssimativa, su base proporzionale.



#### 4.3.6. Interessi passivi eccedenti

Il limite posto dall'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir, come anticipato, comprende anche gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, co. 4, del Tuir: si tratta, pertanto, dell'importo indeducibile nel periodo d'imposta di riferimento – in quanto non trova capienza nel 30% del Risultato operativo lordo della gestione caratteristica – ma riportabile al successivo esercizio. Ai fini del computo, **non rilevano**, naturalmente, gli **interessi passivi deducibili nel periodo d'imposta di conseguimento della sopravvenienza attiva** da riduzione dei debiti, in quanto concorrono già alla determinazione dell'eventuale perdita di periodo soggetta alla disciplina dell'art. 84 del Tuir, che costituisce, appunto, una parte del limite individuato dall'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir.

La soglia posta dal legislatore è comunque **penalizzante**, in quanto l'impresa in crisi è spesso caratterizzata da **consistenti interessi passivi**, per lo più indeducibili, a causa della carenza del RoI: conseguentemente, si trova ad assoggettare ad **imposizione** una **quota rilevante di sopravvenienze attive** da riduzione dei debiti, per un importo corrispondente alle eccedenze di interessi passivi, nonostante la rilevanza fiscale futura di questi ultimi sia soltanto potenziale, poiché presuppone il conseguimento di significativi redditi operativi lordi della gestione caratteristica.

L'imponibilità di tali sopravvenienze attive, in misura pari alle **eccedenze di interessi passivi riportabili** di cui all'art. 96, co. 4, del Tuir, dovrebbe, peraltro, comportare l'**immediata deducibilità** – nel medesimo periodo di tassazione della riduzione dei debiti – di questi oneri finanziari.

Si segnala altresì che, a differenza di quanto previsto per le perdite fiscali, l'art. 88, co. 4-*ter*, del Tuir **non ricomprende** nel computo le eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato fiscale nazionale.